



*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*  
***Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico***  
*M2C4 Investimento 2.1a*

<b>ALLEGATO 1 – Si.Ge.Co.</b>
-------------------------------

**ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO  
“DNSH – DO NO SIGNIFICANT HARM”  
NELL’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO DI  
COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
FINANZIATO DAL PNRR**

**PNRR – M2C4 I2.1a**  
**Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del  
rischio idrogeologico**



## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Inquadramento del contesto programmatico e normativo .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH - Investimento “2.1.A) Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche” .....</b>	<b>11</b>

## PREMESSA

**Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica del rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm) nelle operazioni che ricadono sotto la responsabilità del Commissario Straordinario, finanziate dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa comunitaria e nella Guida Operativa del MEF.**

**Dopo aver inquadrato il principio DNSH dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire indicazioni operative per l'attuazione e verifica del DNSH specifiche per l'Investimento 2.1.A) *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche*, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", nel rispetto del principio del DNSH (Do no significant harm).**

**Il documento raccoglie inoltre gli strumenti utili per la verifica DNSH che vengono attivati per l'Investimento 2.1.A) *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche*, sulla base delle Linee guida MEF-RGS: Schede Tecniche per la verifica, Check List.**

**Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.**

### 1. Inquadramento del contesto programmatico e normativo

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

**Le indicazioni contenute nel presente Allegato al Si.Ge.Co. derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:**

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento InvestEU);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;
- Decisione di esecuzione del Consiglio 9587/25 Ecofin del 17 giugno 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- Schede di autovalutazione <sup>1</sup> delle misure di riferimento, che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell'11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
- Vademecum DNSH di Fondazione IFEL<sup>2</sup> - Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica;
- Circolare del MEF – RGS del 14.05.2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

**Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale**, che si declinano secondo due modalità: tagging climatico/ambientale e il principio “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (regolamento RFF), all'art. 18 stabilisce **che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio del DNSH**, ossia di non arrecare danno significativo all'ambiente in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, tale Regolamento al par. 4, lettera e) dell'art. 18 **prevede che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde** sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso

<sup>1</sup> Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html) (<https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>).

<sup>2</sup> Il Vademecum di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il Vademecum è consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.

regolamento. Tale Allegato fornisce un elenco di “campi di intervento” cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%, in funzione dei quali è determinato il “tagging climatico” di ogni misura del PNRR.

Il Regolamento (UE) n. 2021/241, inoltre, dispone che possono essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia<sup>3</sup> (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF), il quale **specifica l’ambito di definizione di “danno significativo” che può essere apportato da un’attività economica a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali** di cui all’art.9 dello stesso Regolamento, ovvero:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un’economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il Regolamento Tassonomia abilita la Commissione a stabilire c.d. “criteri di vaglio tecnico” attraverso l’emanazione di atti delegati, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale all’obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale<sup>4</sup>.

**Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH** nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento<sup>5</sup>. Il dettaglio delle valutazioni che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH relative all’investimento 2.1.a è riportato nella “Scheda di Autovalutazione”. Le schede di auto-valutazione della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- l’investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- l’investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

**Al fine di supportare l’attuazione del principio DNSH**, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), con Circolare del 30.12.2021, n.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>)

<sup>4</sup> Al momento della pubblicazione del presente documento, ad integrazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Tale Regolamento (UE) 2021/2139 è stato a sua volta modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione del 27 giugno 2023.

<sup>5</sup> Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT))

32<sup>6</sup>, ha diramato la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente. A seguito dell'ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR e al fine di fornire indicazioni maggiormente coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari, il MEF-RGS, con Circolare del 13.10.2022, n. 33, ha trasmesso l'Aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021<sup>7</sup>. In data 24 ottobre 2022 il MEF-RGS ha diffuso, inoltre, un errata corregge all'Allegato "Guida operativa" di cui alla Circolare del 13 ottobre 2022.

La guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) è stata ulteriormente aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 che ha previsto, in particolare: ulteriori schede tecniche necessarie a seguito della riprogrammazione e dell'inserimento di nuove misure; un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" della Commissione europea; il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023; specifiche sugli elementi di comprova tracciabili attraverso check list da caricare sul sistema informativo ReGiS nelle fasi principali di attuazione di un progetto PNRR; chiarimenti sull'interpretazione di alcune indicazioni.

**La Guida Operativa emanata dal MEF ha il mero scopo di assistere le amministrazioni**, fornendo loro delle indicazioni. A tal proposito nella Circolare MEF-RGS n. 33/2022 è stato chiarito che "la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa". All'interno della Guida questo concetto è più volte ribadito, sin dall'introduzione, laddove si precisa che: "Rimane responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità."

**Al Soggetto Attuatore** di ogni specifico Investimento, in quanto responsabile della verifica del rispetto del principio DNSH per ciascun intervento, **resta dunque la discrezionalità di interpretare i contenuti della verifica** stessa attraverso l'interpretazione della normativa vigente e la sua applicazione allo specifico progetto.

**Nella Guida Operativa**, di cui in ultimo aggiornata con la Circolare MEF-RGS n. 22/2024, è **reperibile una mappatura** ed una associazione dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle "aree di intervento" caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono, a titolo esemplificativo, riferite all'edilizia, all'efficienza energetica, ai cantieri e sono dettagliate in specifiche schede tecniche che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica.

Tale mappatura prevede dunque una correlazione tra gli investimenti/riforme e schede tecniche di riferimento con lo scopo di abbinare ad ogni misura i settori di attività plausibilmente coinvolti.

**La Guida Operativa precisa che l'associazione tra investimenti e schede tecniche non ha carattere vincolante** e spetterà all'amministrazione selezionare le schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile. La mappatura ha dunque carattere solo orientativo

<sup>6</sup> [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare\\_n\\_32\\_2021/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/)

<sup>7</sup> [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\\_n\\_33\\_2022](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022)



e l'amministrazione titolare degli interventi può specificare in base alle caratteristiche puntuali dei propri interventi se è necessario procedere all'esame di ulteriori schede tecniche e relative check list.

**Le schede tecniche hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti**, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

**Tali schede identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH**, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ex-ante ed ex-post. A seconda che la misura ricada o meno in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1 o Regime 2), le procedure dovranno prendere in considerazione determinati criteri ed elementi di verifica ex ante ed ex post, individuati nella relativa scheda tecnica.

In particolare, **la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR**:

- **Regime 1:** le misure contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali
- **Regime 2:** l'investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

A ciascuna scheda tecnica corrispondono checklist di verifica e controllo che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda. Tali checklist sono allegate, in ultimo, alla Circolare MEF-RGS n. 22/2024.

La già menzionata circolare specifica che le check list possono essere utilizzate anche per gli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. “**progetti in essere**”), al fine di verificare la sussistenza degli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il PNRR.

**Si precisa che la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente non ha carattere esaustivo**, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la disamina puntuale della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo ai principi tassonomici di sostenibilità e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili<sup>8</sup>, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico Ambientale”, CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017). **Proprio sui CAM, il rispetto dei criteri ambientali minimi comporta una compliance automatica di alcuni dei vincoli DNSH** previsti per le attività di costruzione (scheda 1) o ristrutturazione (scheda 2) degli edifici. Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad esempio:

---

<sup>8</sup> Si rappresenta che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni e le slide dei webinar sono disponibili ai seguenti link: L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef ([italiadomani.gov.it](http://italiadomani.gov.it)); Le slide del Webinar “Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti” ([italiadomani.gov.it](http://italiadomani.gov.it)).

- identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
- aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

## 2. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH attraverso due fasi distinte, ovvero nella fase **ex-ante** (*svolgimento delle procedure di gara, selezione e affidamento ai soggetti realizzatori*) e in quella **ex-post** (*esecuzione dei contratti*). Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

### Fase ex ante – Selezione ed affidamento

Come indicato dalla Guida MEF sul DNSH (allegata alla già menzionata Circolare n. 33 del 13.10.2022), i criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure nel PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che i Soggetti attuatori:

- **indirizzino, a monte del processo**, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- **adottino criteri conformi nelle gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione** di ogni singola milestone e target, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

**In particolare, nella fase di predisposizione ed approvazione di un avviso/bando di gara per selezionare un Soggetto realizzatore, il Soggetto attuatore deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità** utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. Al fine di assicurare il rispetto del principio DNSH, è infatti necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*).



Con riferimento alle attività escluse, è fondamentale che negli atti di gara sia specificato che le attività dei progetti non devono rientrare nelle seguenti categorie:

- Attività connesse ai combustibili fossili;
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- Attività connesse alle discariche di rifiuti e/o inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- Attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

A tal fine, si suggerisce di inserire all'interno della documentazione di gara le pertinenti schede tecniche DNSH pubblicate, in ultimo, in allegato alla Circolare MEF n.22/2024, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Inoltre, con riferimento alle specifiche DNSH da inserire nella documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori, è utile la consultazione del Vademecum DNSH di Fondazione IFEL - Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica,<sup>9</sup> che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, link a Linee Guida tecniche, illustrazione di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM. Segue al riguardo un utile estratto dal citato Vademecum.

### **Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL**

#### **Cosa inserire nei documenti di gara**

Come definito nel Vademecum DNSH di IFEL (Fondazione ANCI) – in costante aggiornamento - cui si rimanda per i suggerimenti tecnici ai RUP e ai Progettisti, i documenti di gara dovranno tenere conto:

- di quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” del MEF approvata con Circolare n. 32/2021, aggiornata con la n.33/2022 e in ultimo con la n. 22/2024;
- di quanto previsto dalle “Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;
- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- delle specifiche tecniche Affidamento dei servizi di progettazione obbligatorie e delle condizioni di esecuzione del contratto.

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario che il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

## Affidamento dei lavori:

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario che il Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM. In particolare, è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (Regime 2). Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto. Si precisa che, in caso di gare centralizzate, la fase ex-ante sarà valutata dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante.

**Nella fase di stipula del contratto** con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali **sia indicata tra gli obblighi del Soggetto realizzatore il rispetto dei requisiti del DNSH** richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione. Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto Realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Con la stipula del contratto intesa come assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si conclude la fase ex ante.

## **Fase ex post - Esecuzione e chiusura degli interventi**

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la compliance a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nella fase "ex post", ovvero nel corso dell'attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

**Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH.** In fase ex post, in qualsiasi momento durante l'espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase ex ante relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per quanto concerne le modalità di verifica della compliance al DNSH, in fase di erogazione/pagamento il Soggetto attuatore potrà prevedere l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore. **Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH** (es. presentazione della "Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese sostenute"), **lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.**

Sempre in merito alle verifiche ex post, per quanto attiene, in particolare, gli adempimenti attinenti al processo dei controlli con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH

(trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che, **il rispetto dei vincoli DNSH può essere sancito attraverso autocertificazione, anche mediante compilazione della Checklist di Controllo che riassumono tutti gli elementi di verifica, come meglio specificato nel paragrafo successivo.** Laddove il principio DNSH costituisca inoltre anche un requisito esplicito dell'intervento espressamente indicato nelle condizionalità di cui all'Annex alla CID e agli Operational Arrangements, sarà necessario allegare attestazione di verifica di tutti gli elementi di controllo delle checklist utilizzate con indicazione della relativa documentazione probatoria.

## **Progetti in essere**

**Nel caso dei progetti in essere**, la verifica in merito al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente *"Do No Significant Harm"* (DNSH), **viene effettuata, ora per allora, utilizzando la checklist di verifica e controllo indicata nella Circolare MEF-RGS n. 22/2024.**

Al riguardo la Circolare MEF dell'11 agosto 2022, n. 30 del MEF *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"* specifica che: *"Con riferimento ai progetti "in essere" con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, al momento del caricamento su Regis dei dati e delle informazioni relative a ciascuna procedura di gara, il Soggetto Attuatore dovrà, in ogni caso, procedere all'apposizione dei flag informatici così come previsti dal sistema informativo in relazione alle specifiche aree di controllo allegando idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi adottati (laddove possibile) nonché lo svolgimento delle suddette verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora"*.

## **Focus Rendicontazione attraverso REGIS**

*Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. Oltre all'attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare sul sistema ReGiS anche le checklist (allegate alla Circolare MEF n.22/2024) debitamente compilate (cfr. Istruzioni operative per il Soggetto attuatore).*

### **3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH - Investimento "2.1.A) Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche"**

A completamento di quanto precedentemente descritto, il paragrafo che segue si concentrerà sull'applicazione del Principio DNSH all'investimento *"2.1.A) Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche"*.

Secondo quanto indicato nell'ordinanza n. 48/2025 del Commissario Straordinario i soggetti attuatori sono tenuti a:

- inserire nei documenti di gara, nei capitolati tecnici e nei contratti esecutivi le clausole necessarie a garantire il rispetto del principio DNSH;
- compilare e conservare la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH secondo le Istruzioni operative per il Soggetto attuatore;

- c. trasmettere alla struttura del Commissario, su richiesta, ogni documento utile alla verifica del rispetto del principio DNSH, nonché caricare sulla piattaforma ReGiS le informazioni rilevanti secondo le modalità operative stabilite;
- d. rendersi disponibili ai controlli ex ante, in itinere ed ex post, inclusi quelli disposti dalla Struttura di missione PNRR, dall'Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato e dagli organismi europei competenti.

Come specificato nel Si.Ge.Co. tutti gli interventi riconducibili alla Misura M2C4 – Investimento 2.1a **sono qualificabili come “progetti in essere”**, individuati dalle pertinenti ordinanze commissariali.

Più nel particolare come indicato nella Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 in materia di DNSH all'investimento PNRR assegnato al Commissario Straordinario **si applica il Regime 2** e le Schede tecniche correlate applicabili sono:

- **scheda\_2** - “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”
- **scheda\_5** - “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”.
- **scheda\_28**- “Collegamenti terrestri e illuminazione stradale”

Si riporta di seguito una tabella rappresentativa dell'Investimento di competenza del Commissario Straordinario, con indicazione del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e delle corrispondenti Check List di riferimento.

Misura	Componente	Investimento	Regime	Schede tecniche	Check List
2	4	2.1.a) Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche	Regime 2	Scheda 2 Scheda 5 Scheda 28	Check List 2 Check List 5 Check List 28

Partendo dall'analisi dell'investimento PNRR assegnato al Commissario Straordinario, con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH<sup>10</sup>, **il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”**, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ultimo con circolare n. 22 del 14 maggio 2024, nonché della “*Scheda di autovalutazione*” predisposta dal Ministero in fase di autovalutazione.

Dopo l'analisi della scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante fini del rispetto del principio DNSH, il Soggetto attuatore deve compilare le relative “**Check list di verifica e controllo**” allegate alle *Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*.

Come indicato nella Circolare MEF-RGS n. 22/2024 **le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per gli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR** (i cd. “**progetti in essere**”), al fine di verificare la sussistenza degli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano individuando a tal fine i soli vincoli/requisiti pertinenti in base alle caratteristiche della misura.

<sup>10</sup> Il Regolamento 2021/241 stabilisce all'art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Per i progetti già ultimati o in corso di esecuzione, alla data di pubblicazione della relativa ordinanza PNRR (ordinanze nn. 35/2024, 48/2025 e successive rimodulazioni), la verifica può essere effettuata utilizzando la sola sezione ex-post delle check-list DNSH (allegato 8 alle ***Istruzioni operative per il Soggetto attuatore***) da compilare per ogni singolo progetto a cura dei Soggetti attuatori che, per ogni obiettivo ambientale, evidenzia la conformità o non conformità ai relativi requisiti.

Per gli interventi/progetti, già definiti ma per i quali, alla data di pubblicazione della relativa ordinanza PNRR (ordinanze nn. 35/2024, 48/2025 e successive rimodulazioni), le procedure di affidamento sono ancora da avviare, confermando il perimetro derogatorio delle ordinanze commissariali, il Soggetto attuatore è chiamato a condurre verifiche del rispetto del principio DNSH utilizzando le sezioni ex-ante ed ex-post delle check list DNSH (allegato 8 alle ***Istruzioni operative per il Soggetto attuatore***), nella fase di svolgimento delle procedure di gara (selezione e affidamento) e in quella di esecuzione del contratto.

**Le checklist contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH**, indicate nella colonna “elemento di controllo”.

Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, questa andrà valorizzata con gli “*elementi di controllo*” con “sì”, “no” o “*non applicabile*”. Per ogni elemento di controllo classificato come “*non applicabile*”, dovrà essere fornita adeguata motivazione.

Si precisa in ultimo che l'Amministrazione attuatrice e l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, nella figura del responsabile della Funzione di rendicontazione e controllo del Commissario straordinario devono predisporre una “**Dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH**”, previsto dall'articolo 17 del sistema di “*Tassonomia per la finanza sostenibile*” (Regolamento UE 2020/852).